

## Documento n. 288/004. Piano Famiglie per la sospensione delle rate dei mutui.

### **Piano Famiglie per la sospensione delle rate dei mutui.**

---

Il Piano Famiglie è un'iniziativa promossa dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI) per supportare i nuclei familiari in questo delicato contesto economico.

Tale intervento prevede che i Clienti delle banche che aderiscono all'iniziativa possono chiedere di sospendere per 12 mesi il pagamento delle rate dei mutui finalizzati all'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale, al verificarsi di determinati eventi che possono impattare sulla capacità di rimborso (verificare quanto riportato di seguito al punto "A chi spetta").

L'iniziativa è stata condivisa con i rappresentanti delle principali Associazioni dei Consumatori grazie all'Accordo sottoscritto insieme ad ABI in data 18 dicembre 2009.

La Banca ha aderito al Piano Famiglie e offre alla propria Clientela in possesso dei requisiti previsti la possibilità di usufruire di questo intervento di sostegno.

Il Documento Tecnico che dettaglia i contenuti del Piano Famiglie è a disposizione nel sito Internet dell'ABI ([www.abi.it](http://www.abi.it)).

### **A chi spetta – requisiti soggettivi.**

La sospensione del pagamento delle rate, ai sensi del Piano Famiglie, può essere richiesta dai Clienti della Banca:

- titolari di un mutuo casa con le caratteristiche riportate nella successiva sezione "Su quali mutui è applicabile la sospensione – requisiti oggettivi",
- con un reddito imponibile per singolo mutuatario non superiore a 40 mila euro annui,
- al verificarsi per almeno uno degli intestatari del mutuo di uno dei seguenti eventi:
  - cessazione del rapporto di lavoro subordinato.  
Sono esclusi i casi di:
    - risoluzione consensuale,
    - risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia/anzianità,
    - licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo,
    - dimissioni del lavoratore non per giusta causa;
  - cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409 n. 3 Codice Procedura Civile (rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretizzano in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato).  
Sono esclusi i casi di:
    - risoluzione consensuale,
    - recesso datoriale per giusta causa,
    - recesso del lavoratore non per giusta causa;
  - morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza;
  - sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (CIG, CIGS, altre misure di sostegno del reddito, c.d. ammortizzatori sociali in deroga, contratti di solidarietà).

Gli eventi devono essersi verificati nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2009 e il 30 giugno 2011.

## **Su quali mutui è applicabile la sospensione – requisiti oggettivi.**

Possono essere oggetto di sospensione i mutui, anche in periodo di preammortamento, che a prescindere dalla tipologia di tasso siano:

- erogati a persone fisiche;
- destinati all'acquisto, costruzione o ristrutturazione dell'abitazione principale;
- garantiti da ipoteca su immobili residenziali;
- di importo originario non superiore a 150.000 euro;
- di durata originaria non inferiore a 5 anni;
- anche con ritardo nei pagamenti delle rate purché tale ritardo:
  - non sia superiore a 180 giorni consecutivi alla data di presentazione della richiesta di sospensione;
  - si sia verificato in data successiva all'evento che dà diritto alla sospensione.

La sospensione può essere applicata anche ai mutui che, nel rispetto di quanto sopra indicato, siano:

- rinegoziati, anche ai sensi della Legge Tremonti (D.L. 93/2008);
- erogati per portabilità tramite surroga ai sensi del DL 7/2007 (in tali casi vale la destinazione originaria del mutuo);
- mutui a rata costante, tasso e durata variabili;
- accollati anche a seguito di frazionamento.

La sospensione non può essere applicata sui mutui:

- che fruiscono di agevolazioni pubbliche (contributi in conto interessi/capitale e provvista agevolata);
- per i quali sia stata stipulata una polizza assicurativa a copertura dei rischi connessi agli eventi che possono determinare l'avvio della sospensione (cfr par. A chi spetta – requisiti soggettivi). Tale polizza deve essere efficace nel periodo della sospensione stessa e coprire almeno gli importi delle rate oggetto della sospensione. In tali casi il Cliente potrà attivare la copertura assicurativa;
- per i quali è intervenuta la decadenza del beneficio del termine;
- per i quali è intervenuta la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto;
- per i quali è stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato.

## **Modalità di richiesta della sospensione e tempi di accoglimento.**

I Clienti con i requisiti soggetti e oggettivi previsti possono chiedere alla propria filiale, fino al 31 luglio 2011, la sospensione delle rate mutuo prevista dal Piano Famiglie.

A tal fine deve essere:

- sottoscritto, da tutti gli intestatari del mutuo e dagli eventuali garanti, l'apposito modulo di richiesta (disponibile in filiale o sul sito Internet della Banca);
- presentata la necessaria documentazione (verificare quanto riportato al punto "Documentazione da presentare").

In mancanza dei requisiti previsti (soggettivi o oggettivi), sarà comunicato al Cliente il diniego alla richiesta entro 15 giorni lavorativi successivi alla presentazione della domanda e della documentazione completa.

Decorso tale termine senza che sia stato comunicato il diniego, la richiesta di sospensione si intende accolta. La sospensione sarà resa operativa entro 45 giorni lavorativi dall'accoglimento della richiesta.

Dell'accoglimento sarà data informazione al Cliente tramite apposita comunicazione.

## **Caratteristiche ed effetti della sospensione.**

La sospensione del pagamento delle rate del mutuo ai sensi del Piano Famiglie avrà una durata pari a 12 mesi e potrà essere richiesta una sola volta, secondo le seguenti modalità alternative:

- sospensione della sola quota capitale (non disponibile nel caso di mutui con presenza di arretrato, per i mutui a rata costante, tasso e durata variabili e per i mutui rinegoziati ai sensi della Legge Tremonti D.L. 93/2008);
- sospensione dell'intera rata (quota capitale e quota interessi).

La scelta verrà effettuata unicamente al momento della sottoscrizione della richiesta. A seguito della sospensione, il piano di ammortamento si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione.

Al termine della stessa, il rimborso del mutuo (quota capitale e quota interessi) riprenderà con la periodicità stabilita in contratto, secondo il piano di ammortamento previsto. Il Cliente ha la facoltà di riprendere in via definitiva il regolare pagamento delle rate del mutuo anche prima dello scadere del periodo di sospensione, facendone richiesta scritta alla Banca.

Nel periodo di sospensione maturano gli interessi calcolati al tasso contrattuale, che saranno rimborsati secondo le seguenti modalità:

- sospensione della sola quota capitale: la quota interessi viene rimborsata alle scadenze originarie previste dal piano di ammortamento;
- sospensione dell'intera rata (quota capitale e quota interessi): gli interessi maturati nel periodo di sospensione saranno rimborsati (senza applicazione di ulteriori interessi) a partire dalla prima rata scadente dopo il termine della sospensione, in quote aggiuntive delle rate stesse, nel limite massimo di 15 anni (e comunque entro la durata residua del mutuo, se inferiore). Nel rispetto di tale limite, il Cliente potrà scegliere la durata del rimborso degli interessi tra le seguenti opzioni: 5 anni – 10 anni – 15 anni – durata residua (ad eccezione dei mutui a rata costante e tasso e durata variabili, per i quali la durata del rimborso sarà sempre pari alla durata residua del mutuo).

Qualora il mutuo presenti rate arretrate al momento della sottoscrizione della richiesta (nel rispetto dei requisiti riportati nella Sezione "Su quali mutui è applicabile la sospensione – requisiti oggettivi"), la sospensione si applica anche a tali rate fermo restando il limite massimo di 12 mesi di sospensione.

In caso di rate arretrate ricomprese nella sospensione, gli interessi di mora già maturati non saranno dovuti.

In caso di sospensione della sola quota capitale, il mancato pagamento delle rate (calcolate di soli interessi) comporta l'applicazione degli interessi di mora.

La sospensione non comporta:

- l'applicazione di commissioni o spese di istruttoria
- la modifica dei tassi/spread applicati alla posizione di mutuo
- la richiesta di garanzie aggiuntive.

Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo.

### **Documentazione da presentare a corredo della richiesta.**

La documentazione da presentare a corredo della richiesta è diversificata a seconda dell'evento che determina l'avvio della sospensione:

- Cessazione del rapporto di lavoro subordinato e cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409 n. 3 Codice Procedura Civile: documentazione che attesti la cessazione del rapporto di lavoro e le relative cause, ad esempio:
  - lettera di licenziamento
  - lettera di dimissioni in caso di giusta causa
  - contratto di lavoro dal quale si evince l'intervenuta scadenza del termineDeve inoltre essere prodotta una copia della dichiarazione attestante l'attuale stato di disoccupazione, resa dall'interessato al Centro per l'Impiego ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs 21 aprile 2000, n° 181.
- Morte: certificato di morte.
- Insorgenza di condizioni di non autosufficienza: certificato rilasciato dall'apposita commissione istituita presso la ASL competente per territorio che qualifica il mutuatario quale portatore di handicap grave (art. 3 comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104) ovvero invalido civile (dall'80% al 100%).
- Sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro: documentazione dalla quale risulti la sospensione dal lavoro o la riduzione dell'orario di lavoro, ad esempio:
  - certificazione del datore di lavoro;
  - richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno del reddito;
  - provvedimento amministrativo di autorizzazione al trattamento di sostegno del reddito.

Dovrà inoltre essere presentata la documentazione reddituale comprovante l'ultimo reddito imponibile di tutte le persone fisiche intestatarie del mutuo (Cud, buste paga, dichiarazione dei redditi, ecc).